Rassegna Stampa

venerdi 09 luglio 2021

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 94.517 Diffusione: 149.810 Lettori: 742.000

Rassegna del: 09/07/21
Edizione del:09/07/21
Estratto da pag.:30
Foglio:1/2

Fondo perduto: attività cessate escluse dal fatturato

Risposte a interpelli

Ai fini della prova del decremento contano le attività in esercizio

Esclusi dal calcolo anche i rimborsi per i servizi resi con note spese

Giorgio Gavelli

Nei calcoli per la determinazione del contributo a fondo perduto (Cfp) di cui all'articolo 1 del Dl 41/2021 non si considerano i dati di riferimento di una attività che, nel periodo di monitoraggio per misurare il decremento di fatturato, è cessata. Agli stessi fini, per quanto attiene ai rimborsi spese addebitati al committente, non si tiene conto delle anticipazioni effettuate «in nome e per conto» regolarmente documentate, mentre rilevano gli altri importi (a titolo di rimborso spese) richiesti al cliente.

Con due risposte ad interpello dell'8 luglio (468/2001 e 470/2021), l'Agenzia ritorna sul Cfp Sostegni, con chiarimenti che sono naturalmente utili anche ai fini dei vari contributi successivi (ad esempio quelli del decreto Sostegni-bis) e precedenti. Quando verrà verificata la regolare determinazione di questi ultimi, sarà opportuno che l'amministrazione finanziaria rammenti che i chiarimenti sono giunti molto frammentati, spesso in ritardo e non sempre coerenti fra loro, il che andrà tenuto in debita considerazione quanto meno sotto l'aspetto sanzionatorio.

La risposta ad interpello 468 riguarda una impresa con attività di lavaggio auto che sino a luglio 2019 svolgeva anche quella di distribuzione carburanti, poi cessata. Il quesito concerne il "peso" da attribuire ai ricavi di tale ultima attività sia nel verificare che non sia stato superato il limite massimo dei dieci milioni di euro (di cui al comma 3), sia nel determinare la percentuale della diminuzione di fatturato da applicare (comma 5). In particolare, rifacendosi alla circolare 15/E/2020 sul Cfp del decreto Rilancio, l'interpellante propendeva per considerare, per entrambi gli scopi, l'ammontare dei ricavi o compensi derivanti dalla cessione del carburante al netto del prezzo corrisposto al fornitore. La risposta delle Entrate è però diversa: essendo l'attività di distribuzione carburante cessata, ai fini del calcolo del Cfp va fatto riferimento ai soli dati riguardanti l'attività di lavaggio auto ancora esercitata, per cui i ricavi dei primi 7 mesi del 2019 vanno depurati integralmente dai proventi ricavati della cessione di carburante. In effetti, così operando, il raffronto tra 2020 e 2019 si presenterebbe omogeneo, ma la risposta non pare molto coerente con quanto a suo tempo chiarito dalla Entrate nelle circolari 22/E/2020 e 15/E/2020. In esse, affrontando il caso speculare dell'inizio di una nuova attività nel periodo di monitoraggio da parte di soggetto già attivo, fu affermato il principio per cui è necessario fare riferimento alla somma dei ricavi/compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo.

Con la risposta 470/2021 l'Agenzia torna sul concetto di «fatturato» (scelto infelicemente dal legislatore come riferimento) e sulla inclusione o meno in tale grandezza dei rimborsi spese. Il caso è quello di una impresa che ottiene dal committente pubblico il rimborso dei costi sostenuti per i servizi resi (viaggi, vitto, alloggio) dietro presentazione di semplici note spese. Sul tema la prassi ha avuto una posizione poco chiara, non sempre univoca generando diverse perplessità. Da ultimo, con circolare 5/E/2021, è stato chiarito che il concetto di fatturato comprende anche le somme diverse dai ricavi, ma esclude le anticipazioni documentate effettuate in nome e per conto della controparte, non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Dpr 633/72. I rimborsi che, invece, non hanno tali caratteristiche vanno inclusi nei calcoli, sia per i professionisti che per le imprese, anche se in regime forfettario (risposte ad interpello 350/2020 e 401/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso:21%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

508-001-001

Telpress
Servizi di Media Monitoring

QdL

QUOTIDIANO DEL LAVORO

Danno previdenziale, accordo nullo

Il danno previdenziale matura solo al momento del pensionamento e non può essere indennizzato prima nell'ambito di una transazione tra lavoratore e azienda.

di **Antonello Orlando**

La versione integrale dell'articolo su:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Peso:21%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 94.517 Diffusione: 149.810 Lettori: 742.000

Rassegna del: 09/07/21
Edizione del:09/07/21
Estratto da pag.:30
Foglio:1/1

Trenta giorni per chiedere la Cig del decreto Sostegni relativa a marzo

Ammortizzatori

Opzione disponibile anche per chi aveva già chiesto la cassa dal 29 marzo

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Più tempo per chiedere gli ammortizzatori sociali, ante 1° aprile, del decreto Sostegni, secondo quanto contenuto nella circolare Inps 99/2021 riguardante la conversione in legge del Dl 41/2021, operata dalla legge 69/2021.

Nella circolare 72/2021, l'Inps ha previsto la possibilità di richiedere gli ammortizzatori sociali facendo retrocedere la domanda a decorrere dal 29 marzo quindi, in sostanza, attivando la sospensione in anticipo rispetto alla data del 1° aprile, fissata dal Dl 41/2021. Si trattava, in realtà, di un'apertura offerta dall'Inps a quei datori di lavoro che, avendo avuto l'autorizzazione per le 12 settimane previste dalla legge 178/2020, le avevano esaurite prima del 31 marzo.

La legge 69/2021 afferma che l'integrazione salariale può essere chiesta in continuità con i precedenti trattamenti. Ciò significa che alcuni datori di lavoro che hanno terminato la cassa in una certa data di marzo, antecedente al 29, possono, in continuità, presentare domanda entro 30 giorni dalla data di emissione della circolare, cioè non oltre il 7 agosto 2021. Se tali soggetti avevano già inoltrato l'istanza, per periodi decorrenti dal 29 marzo, possono presentare domanda integrativa per i giorni precedenti, indicando nel campo note il numero di protocollo della precedente richiesta da integrare.

Tuttavia l'Inps, per non creare sperequazioni, offre lo stesso termine di 30 giorni anche a chi chiede per la prima volta periodi di cassa che decorrono in epoca anteriore al 1° aprile.

I datori di lavoro che si trovano nella situazione sopra descritta potrebbero essere chiamati a variare i flussi uniemens interessati. Sul punto, l'Inps si riserva di impartire ulteriori istruzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Peso:10%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

508-001-001

Telpress
Servizi di Media Monitoring